

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLL**

Il giorno 26 maggio 2009 alle ore 9.00 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del tavolo di concertazione generale per discutere il seguente ordine del giorno :

1. Secondo punto dispositivo della Dgr n.367del 11/05/2009, avente per oggetto "Individuazione soggetti tavolo politiche di genere, art. 8 della L.R..16/2009 "Cittadinanza di genere".
2. Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

ROSSANO ROSSI	CGIL
ANNA MARIA ROMANO	CGIL
ROSSELLA BUGIANI	CISL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
ARMANDO PRUNECCHI	CNA
GIOVANNI BELLINI	LEGACOOP. TOSCANA
ELEONORA BADESSO	CONFCOOPERATIVE
FRANCESCO LISI	COLDIRETTI
MARCO FAILONI	CIA
MAURIZIO GHIRARDINI	CONFAGRICOLTURA
CHIARA MANGANI	CONFCOMMERCIO
MAURO TARCHI	ANCI
MATTEO BILLI	ANCI
ORESTE GIURLANI	UNCEM
CHIARA GRASSI	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
FAUSTO FERRUZZA	LEGAMBIENTE
ANDREA SBANDATI	CISPEL
PATRIZIA PAPINI	CISPEL

Sono presenti i Dirigenti di settore della Regione Toscana Moreno Mugelli e Fabio Zita.

1° argomento all'odg:

Secondo punto dispositivo della Dgr n.367del 11/05/2009, avente per oggetto "Individuazione soggetti tavolo politiche di genere, art. 8 della L.R..16/2009 "Cittadinanza di genere ".

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE FEDERICO GELLI

Aprè la seduta sul tema della L.R. 16/2009 svolgendo la relazione qui di seguito integralmente riportata.

Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16/2009

Il percorso avviato fin dal 2005, inizio legislatura, per l'attuazione del *mainstreaming di genere* e le prime esperienze di integrazione della dimensione di genere nei processi di formazione e valutazione dei piani e programmi regionali, hanno evidenziato l'opportunità di incentivare le occasioni e rafforzare gli strumenti di riflessione e confronto sulle politiche di genere.

Solo raccogliendo le esperienze e i punti di vista delle donne che operano in campi diversi per poi trasportarli nelle decisioni politiche è possibile effettuare quel passo in avanti richiesto alle politiche di genere per essere davvero incisive.

Così un primo obiettivo che si è cercato di raggiungere, è stato l'insediamento di un tavolo di lavoro per la definizione di un percorso da condividere insieme per verificare e per dar voce alle aspettative che dal territorio emergono, per operare con una modalità concordata di scambio e valutazione preliminare di atti di programmazione che spesso sono esaminati settorialmente e difficilmente in modo congiunto e trasversale.

Alla Regione è stata presentata una richiesta formale da parte delle responsabili dei coordinamenti femminili di diverse organizzazioni, per la costituzione di un apposito Tavolo di concertazione sulle Politiche di genere, che potesse affrontare trasversalmente tutti i temi in discussione per produrre delle concrete riflessioni da riportare al tavolo di concertazione generale con l'obiettivo di realizzare quel processo di *mainstreaming* che dalla Conferenza di Pechino del 1995 si sostiene essere la concreta ed unica possibilità di creare una società più coesa e più solidale, forte delle proprie differenze di genere.

Nel 2007 il Tavolo Politiche di genere si è riunito informalmente per la prima volta il 12 luglio con lo scopo di definire obiettivi, modalità di composizione e funzionamento e comporre un primo calendario delle questioni da trattare con priorità. Successivamente il Tavolo si è riunito il 4 settembre 2007 per un esame del Piano Sanitario Regionale 2008 -2010 ed il 20 dicembre 2007, con l'annuncio di un inizio di percorso per l'adozione di una legge regionale sulla cittadinanza di genere.

Successivamente, il 6 marzo 2008, durante la riunione del Tavolo, sono stati analizzati i seguenti documenti:

- 1) POR - FSE (2007-13) politiche regionali per le pari opportunità, la formazione e l'occupazione delle donne
- 2) Documento preliminare della P.d.L. "Cittadinanza di genere e conciliazione vita -lavoro"

La recente legge regionale n.16 del 2009 “ **Cittadinanza di genere**” **prevede formalmente l'istituzione del Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.**

Il Tavolo, nominato dal presidente della Giunta regionale secondo le modalità della l.r. 5/2008 sarà presieduto dal Presidente stesso o dall'assessore con delega alle pari opportunità e sarà formato, oltre che da componenti istituzionali già definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 367/2009 quali la Presidente della Commissione pari opportunità del Consiglio regionale, la Consigliera di parità, l'AICCRE, ANCI, UPI, UNCEM, rappresentanti comitati pari opportunità delle Università della Toscana, dai rappresentanti delle diverse categorie che compongono il Tavolo di concertazione generale

A tal fine si è ritenuto opportuno coinvolgere direttamente i componenti del Tavolo di concertazione generale oggi presente, per poter individuare i rappresentanti più idonei ed interessati alle tematiche delle pari opportunità, che il nostro tavolo settoriale sulle politiche di cittadinanza andrà a discutere. E' nostro auspicio che l'individuazione dei referenti possa tener conto da subito anche di una equa ripartizione di genere.

Al termine della relazione del Presidente alcuni rappresentanti delle parti sociali presenti hanno fornito verbalmente alla segreteria del Tavolo i nominativi richiesti per la designazione.

I nominativi pervenuti sono i seguenti:

Patrizia Papini per Cispel-Toscana, Caterina Toccafondi per Legacoop Toscana, Elisa Sarri per Confcooperative, Anna Maria Romano per CGIL, Silvia Russo per CISL, Chiara Grassi per Commissione Pari Opportunità, Cristina Bertini per CNA Toscana, Anna Maria Dini per CIA Toscana, Chiara Mangani per Confcommercio.

Il° argomento all'odg:

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)

PRESIEDE L'ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI.

Aprè la discussione sulla legge regionale in oggetto augurandosi di essere giunti al tavolo conclusivo sulla concertazione in considerazione del lungo lavoro svolto di confronto e approfondimento tecnico. Pertanto aprè immediatamente la discussione riservandosi al termine degli interventi, di fare una postilla che riguarda una osservazione pervenuta dall'Assessore Fragai rispetto ai rapporti tra la legge in discussione e quella sulla partecipazione. Spiega che si tratta di una proposta pervenuta da pochi giorni per cui ha ritenuto opportuno anziché apportare modifiche dirette al testo darne informazione direttamente al Tavolo. Informa, inoltre, che la proposta, su cui si è già lavorato, è quella di trovare una formulazione con l'obiettivo di fare in modo che la partecipazione qualora venga attivata da parte di enti locali quando un progetto è già in fase di VIA non comporti sospensione dei termini o allungamento dei tempi previsti dal "152".

MAURO TARCHI – ANCI

Pur avendo visto solo in questo momento il testo modificato esprime un totale apprezzamento per quanto riguarda sostanzialmente l'esclusione della VAS dai piani attuativi che ritiene sia un profilo istituzionale relevantissimo per l'ANCI che reputa e sostiene da sempre che la VAS debba apportare agli strumenti della grande pianificazione cui, poi, rispondono i piani attuativi. Dalla lettura dell'ultimo testo emergono due aspetti che pone alla valutazione del Tavolo e su cui manifesta la propria contrarietà. Il primo riguarda lo stabilire quali siano le autorità proponente, procedente e competente e su questo punto ritiene che a proporre un piano debba essere la Giunta e nessun altro organismo, mentre l'organo procedente è il Consiglio Regionale e l'organo competente deve essere una forma terza legata ad una commissione tecnica. Pertanto chiede che sia riportato questo profilo. Il secondo aspetto, che dava abbastanza per scontato avendo apprezzato la posizione della Regione nel mettere insieme legislazioni che in qualche modo minano la titolarità dei vari organismi, riguarda le piccole varianti. Sottolinea che avendo escluso l'assoggettabilità alla VAS dei piani attuativi ritiene che riproporre la assoggettabilità delle piccole varianti sia incongruo e letteralmente aprè una partita estremamente lunga di tempo procedurale. Pertanto propone che all'art. 34 b is, punto c), laddove si dice "... o che comunque risultino irrilevanti ..." si sostituisca la "o" con la congiunzione "e". Rimane, però, il problema di chi determina la irrilevanza di questo aspetto e su questo ritiene che la titolarità debba essere del Consiglio comunale. Quindi al fine di avere una legge migliore di quanto consegna la "152" invita a

specificare i termini della semplificazione e della attivazione delle procedure in maniera più netta. Per quanto riguarda la autorità competente propone che all'art. 5 laddove si dice che "... l'autorità competente è pubblica amministrazione ..." si aggiunga "o organismo pubblico individuato". Ciò perché in questo modo si ricollocano i termini della valutazione tra VIA e VAS e perché altrimenti passa una interpretazione in cui comunque la lettura e la formazione della disciplina normativa è tutta legata alla VIA e non alla VAS. Per quanto riguarda la VAS precisa che essendo esclusiva competenza dell'organismo pubblico trova la sua collocazione negli organismi di governo sia per la proposta con la Giunta sia per l'organismo procedente con il Consiglio, che approva sia per l'organismo competente che effettua la valutazione. Se sarà trovata tecnicamente la formulazione in questo senso esprime la totale e convinta approvazione dell'ANCI.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Propone di procedere alla discussione esaminando le osservazioni al momento in cui sono presentate. Per quanto riguarda l'autorità competente sulla VAS ricorda che in sede di avvio del procedimento della legge in sede di Consiglio Regionale si aprì un dibattito e diversi rappresentanti politici chiesero che sia per la VIA che per la VAS fosse fatta la scelta di individuare un soggetto terzo estraneo all'Amministrazione. Informa che in quella sede rispose che la scelta della Regione era di tipo politico che consisteva nel non demandare ad organismi la cui terzietà può essere discutibile essendo comunque di nomina politica. Pertanto, volendo ricondurre tutto il procedimento di VIA e di VAS dentro le pubbliche amministrazioni, nel definire l'autorità competente, in linea con il "152" si è individuato il NURV come sede della competenze tecniche di supporto per dare il parere sui piani e programmi sottoposti a valutazione. Su questa linea politica si è condotto il confronto sulla proposta di legge e ora giunti alla fase finale la proposta di altre soluzioni significherebbe modificare completamente l'assetto che si è dato alla legge. Sulla proposta ANCI di inserire la definizione "organismo pubblico" informa che gli uffici segnalano che questa contrasta con il "152" però può essere oggetto di una diversa formulazione. Precisa che, fermo restando che la Regione effettua la VAS avvalendosi del NURV, si può trovare per gli altri livelli istituzionali una formulazione per cui chi vuole può decidere di avvalersi di un soggetto esterno come autorità competente per procedere alla VAS.

MORENO MUGELLI – DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Su questo punto aggiunge che la Regione ha un caso particolare con il PIT e casi diversi di piani e programmi e si ritiene che il proponente possa essere individuato nell'organo tecnico perché da parte della Giunta Regionale non viene fatto un vero atto di adozione ma una trasmissione al Consiglio Regionale. Quest'ultimo, nel caso del PIT adotta e approva il piano, mentre negli altri casi effettua l'approvazione.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Precisa che sulle osservazioni presentate da ANCI sono state formulate delle controdeduzioni e per quanto riguarda quelle sull'art. 34bis invita i rappresentanti dell'ufficio pianificazione territoriale ad intervenire.

MASSIMO BASSO – DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Precisa che il decreto 152 parla di piccole aree e a tal proposito la direttiva parla di Stato membro che deve sottoporre a verifica le varianti che riguardano l'uso di piccole aree o simili. Il decreto sulla stessa linea sottopone a screening questo tipo di varianti. Quindi la soluzione potrebbe essere quella che lo Stato membro stabilisce che per una certa categoria di piani non si fa la verifica di assoggettabilità. Ma se si ritiene che la verifica vada fatta caso per caso si dovrà

attenersi all'art. 12. Quindi la Regione in virtù delle competenze in materia di pianificazione territoriale attribuita dallo Stato potrebbe stabilire che per certe categorie di varianti ritenute ininfluenti sull'ambiente si possa procedere senza valutazione ambientale. Precisa che gli uffici hanno ritenuto che ciò non sia possibile ed hanno ritenuto che la verifica debba essere fatto caso per caso per cui non ci può essere altro che la soluzione dell'art. 12.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Sull'osservazione relativa al comma 2 dell'art. 34bis propone e si impegna ad un approfondimento anche con l'Assessore Conti per verificare la accoglibilità della proposta di modifica ANCI. Ritiene invece di poter già accogliere la precisazione sulle varie autorità.

FAUSTO FERRUZZA - LEGAMBIENTE

Con riferimento al principio di non duplicazione si sofferma sull'art. 6, comma 4, lettera a) e nota che l'esclusione dalla procedura VAS sembrerebbe qui riferirsi a piani attuativi di piani urbanistici che non comportano varianti ai Piani/Programmi sovraordinati. Ma ciò postulerebbe il caso (vedi Firenze, ad es.) nei Comuni in cui è ancora vigente un vecchio PRG, che i piani attuativi in discussione possa non essere realizzati senza alcun passaggio valutativo a monte.

Propone che l'articolato faccia esplicito riferimento ai piani attuativi di quei comuni dotati sia di PS che di RUC, ossia con un SUG a regime, ai sensi della LR 1/2005.

Nel caso in cui l'atto in questione comporti variante allo strumento sovraordinato, propone di sottoporre la medesima variante quanto meno alla verifica di assoggettabilità, indipendentemente dall'ampiezza dei singoli aspetti valutati o no.

Sui Piani Regolatori Portuali (PRP). Art. 6 comma 4, lettera (b), considera non condivisibili le argomentazioni addotte dal legislatore per motivare l'esclusione dalla VAS dei PRP. In particolare, nelle due compresenti condizioni: in cui i PRP coincidano con progetti obbligati alla procedura di VIA nazionale e in cui comunque essi non prevedano varianti e/o modifiche ai Piani/Programmi sovraordinati.

Evidenzia la contrarietà espressa nasce da una semplice considerazione. Un PRP non è e non può essere ridotto a progetto urbano. Né, tanto meno, come spesso è accaduto alla mera sommatoria di opere puntuali sottoponibili a VIA statale. La complessità dello strumento è tale, che varrebbe la pena semmai accostarlo ad un vero e proprio strumento della pianificazione territoriale e infrastrutturale, che quindi indurrebbe la necessità ipso facto di una VAS.

Chiede sul raccordo normativo con la LR 1/2005. Art. 11 comma 2 cosa significa, nella specie, che la VAS viene effettuata nell'ambito della Valutazione Integrata.

Sulla "determinazione definitiva". A ll'art. 34 bis, chiede cosa intenda il legislatore per determinazione definitiva. Chiede se si fa riferimento qui all'adozione o all'approvazione. Ritiene che sarebbe meglio formulare in modo più chiaro questa parte dell'articolato.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Risponde alla domanda sull'art. 11, comma 2, sui rapporti tra fonti del diritto comunitarie, nazionali e regionali. Comprende l'osservazione di Ferruzza che del resto è stata oggetto di un lungo e approfondito confronto con l'Assessorato al territorio oltre che con i soggetti del Tavolo e questo perché si sapeva che a livello nazionale sarebbe arrivato un provvedimento in materia di edilizia che risulta essere in ritardo rispetto ai tempi previsti. Fa presente che in virtù del principio della non duplicazione se ci si fosse limitati a scrivere l'art. 11, comma 2, e quindi si fosse preso per buona la valutazione integrata considerandola come VAS si sarebbe commesso un mancato rispetto del 152. Pertanto si è svolto un lavoro consistente nel mettere in fila il procedimento amministrativo della valutazione integrata come disciplinato dalla legge n. 1, in un'altra colonna come sarebbe stata la VAS se in Toscana non vi fosse la valutazione integrata per i piani e programmi sul governo del

territorio e una terza colonna con il risultato della verifica incrociata delle prime due procedure per capire se effettivamente vi erano le condizioni per intrecciare le procedure ed evitare una duplicazione. Quindi si è verificato dove la "1" dovesse essere modificata perché non coerente con il 152 e si è inserito, pur non accogliendo alcune osservazioni di ANCI perché tenuti al rispetto del 152, due articoli nel testo di legge per quanto riguarda la VAS/valutazione integrata che consente il rispetto dei soggetti e dei tempi dettati dal 152. Con questo non si sconfigura la prassi consolidata dalla "1" e al tempo stesso si è rispettato il 152 e inoltre si è cercato di attuare anche un articolato che sia di servizio rispetto agli enti locali. Sull'art. 6, comma 4, ritiene che l'osservazione sulla lettera a) possa essere pertinente, ma si riserva una verifica con gli uffici. Sull'art. 34bis, comma 5, chiede ausilio agli uffici.

Ricorda che il PIT, riguardo a strumenti generali vigenti che non siano stati sottoposti a valutazione integrata per la loro attuazione, presuppone un atto esplicito del Consiglio Comunale previa valutazione integrata. Quindi c'è la salvaguardia del PIT che deve essere vagliata per non effettuare duplicazioni.

MAURO TARCHI – ANCI

Sottolinea che la Regione ha deciso di "diventare uno Stato membro di questa Repubblica" anticipando i termini della attuazione delle direttive europee con la VAS. Precisa che la VAS riguarda la grande pianificazione e questa per i comuni è il piano strutturale e non i regolamenti urbanistici. Benché il regolamento urbanistico debba rispondere ai presupposti del piano strutturale si è accettato che in questa fase sia sottoposto alla VAS, mostrando in questo un atto di disponibilità da parte dei comuni essendo in una situazione con una legislazione nazionale complessa e transitoria che reputa abbastanza virtuale e irritante per molti aspetti. Ritiene che ai problemi di questa natura si debba rispondere intervenendo sugli stessi e non su altri minimali problemi come i piani attuativi e a chi volesse questo manifesta la contrarietà assoluta dell'ANCI.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Ribadisce che su questa questione che pare la più pregnante si consulterà con l'Assessore Conti ed i suoi uffici per avere sicurezza sulle scelte da compiere.

ORESTE GIURLANI – UNCEM

Esprime accordo sul complesso della proposta e condivide quanto espresso da Tarchi nel suo ultimo intervento. Pone all'attenzione l'art. 63ter su cui ha rilevato un problema relativo alla valutazione di incidenza in particolare nel paragrafo quinquies. Ricorda che in passato aveva chiesto alla Regione di emanare una circolare che spiegasse come armonizzare il "357" con il piano forestale in particolare laddove ci sono aree protette. Questa circolare è rimasta bloccata e pertanto ne consegna ufficialmente una copia al Presidente. Nella proposta di legge con l'art. 63ter si modifica la 56 del 2000 e si inserisce il paragrafo in questione su cui esprime la preoccupazione che si possano creare dubbi interpretativi. Ciò perché non specificando quali sono gli interventi di valutazione di incidenza vi è il grosso rischio che qualsiasi tipo di attività ordinaria forestale e agricola debba sottoporsi a valutazione di incidenza. Pertanto chiede che ci sia una riflessione su questo punto e che si trovi un modo per specificare quali interventi si sottopongono a valutazione di incidenza come si fa nei casi di VIA e VAS. Un secondo aspetto su cui si sofferma è quello della partecipazione su cui esprime condivisione per quanto fatto dall'Assessore Bramerini, e ricorda che nella concertazione sulla relativa legge espresse, insieme ad ANCI, che la partecipazione non potesse essere attivata quando il procedimento è già in itinere bloccandone la tempistica. Pertanto invita a rafforzare la partecipazione prima dell'attivazione del procedimento e non quando questo è in corso. Inoltre fa notare che questo si lega alla legge sulla semplificazione che fornisce indicazioni precise con le quali è necessario essere coerenti.

FRANCESCO LISI – COLDIRETTI

Sull'art. 63/1 quinquies si associa nel richiedere delle puntualizzazioni rispetto agli interventi che vanno a valutazione di incidenza. Ritiene che questa specificazione sia importante e imprescindibile, ma è dell'avviso che non sia il caso di inserire questo nell'ambito della legge essendo la stessa molto articolata. Peraltro crede che questo vada incontro ai processi di semplificazione più volte richiamati al Tavolo e concorre ad avere certezza del diritto e ad evitare interpretazioni diversificate da parte degli organi di controllo come quotidianamente già accade. Quindi invita a non lasciare adito a interpretazioni di tipo soggettivo e a mettere le imprese nelle migliori condizioni di certezze possibili. Peraltro l'articolato così come è proposto va a vanificare la bozza di circolare che circa dieci giorni fa al Tavolo verde fu discussa e approvata alla unanimità. Quindi ritiene che sia da inserire nell'articolato un rimando per quanto riguarda la definizione degli interventi sottoposti a valutazione di incidenza a un successivo atto della Giunta che segue una valutazione approfondita di quali sono gli interventi in questione e ciò dovrà avvenire in tempi stretti e auspica che si possa fare un tavolo fra organizzazioni professionali ed enti locali in modo da definire una declaratoria. Rileva inoltre l'atto di Giunta permette anche, nel caso di errori, di apportare correzioni in modo più semplice.

GIOVANNI BELLINI - LEGACOOP

A nome delle cooperative agricole e forestali informa di aver convenuto con le altre centrali cooperative la richiesta di modificare l'art. 63ter, 1 quinquies, nella forma illustrata nell'intervento precedente e quindi prevedendo un atto successivo della Giunta che è una possibile soluzione ad un problema che potrebbe creare forti difficoltà al settore forestale ed agricolo.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Precisa che l'articolo in questione è stato inserito perché sul vecchio DPR l'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione comunitaria perché in modo discrezionale aveva escluso certi piani dalla valutazione di incidenza e per poter chiudere il procedimento lo Stato ha dovuto modificare il DPR e di conseguenza la Regione avrebbe dovuto modificare la propria legge 56/2000. Questo non è avvenuto e pertanto si è deciso di intervenire con questa proposta di legge adeguandosi al nuovo DPR. Per venire incontro alla richiesta presentata ritiene che sia rischioso definire in legge gli interventi da sottoporre a valutazione di incidenza e trova molto più lineare la proposta di andare alla stesura di una circolare che è stata già sollecitata al Tavolo verde e riferirà su questo agli Assessori competenti per trovare la condivisione politica per emanare tale circolare. Assume l'impegno a fare in modo che ciò diventi un atto operativo.

FAUSTO FERRUZZA – LEGAMBIENTE

Rileva un dubbio interpretativo sull'art. 6, comma 2, lettera a) sui piani e programmi che sono sempre assoggettati a VAS. Dato che si prevedono due condizioni chiede se devono sussistere entrambe.

MORENO MUGELLI – DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Precisa che la formulazione è mutuata dal 152 per cui risponde affermativamente e quindi che devono valere entrambe le condizioni contemporaneamente.

GABRIELE BACCETTI – CONFINDUSTRIA

Esprime una condivisione di massima sulla proposta ad eccezione dell'art. 40, comma 6 per le novità introdotte ed anche per il positivo lavoro di ANCI e Regione per la questione dei piani attuativi. Rileva, comunque, come hanno ribadito i tecnici di ANCI, che esiste una previsione all'interno delle

norme di salvaguardia del PIT che serve a questo scopo. Reputa positiva l'introduzione di linee guida interpretative in materia di VIA e invita al momento in cui saranno realizzate a darne comunicazione al Tavolo anche a livello tecnico. L'unico nodo che rimane nella proposta di legge lo indica nell'art. 40, comma 6, e cioè quello della VIA "postuma" su cui mantiene forti perplessità, pur rendendosi conto che la norma contiene da un lato delle limitazioni del campo di applicazione in relazione all'AIA e dall'altro delle limitazioni in merito al procedimento ed anche agli effetti delle procedure di VIA sicuramente condivisibili. Ciò che suscita perplessità è la questione del campo di applicazione che riguarda tutti i progetti e i casi di rinnovo di concessione e autorizzazione in dipendentemente dal fatto che il rinnovo comporti o meno delle modifiche. Segnala che su questo c'è un problema di legittimità sulla effettiva competenza legislativa regionale, ma se invece la Regione valutasse tecnicamente di essere competente ritiene che non sarebbe vincolata dalla giurisprudenza amministrativa e perciò può come legislatore stabilire una esclusione più ampia. Quanto alle sentenze della Corte di giustizia che sono state segnalate fa presente che si riferiscono a casi oggettivamente diversi e comunque da queste di evince che la VIA è richiesta se il rinnovo comporta una nuova autorizzazione per forti modifiche.

ANDREA SBANDATI – CISPEL

Esprime una valutazione complessiva positiva sebbene vi siano ancora elementi che forse non consentono di chiudere la concertazione sulla proposta. Manifesta l'analoga perplessità espressa da Baccetti e si chiede se è opportuno che la norma regionale intervenga su una questione introdotta da una norma nazionale e che quindi a quel livello dovrebbe essere risolto anche per non creare disparità tra regioni. Rileva che il comma 6 dell'art. 40 fa riferimento anche al rinnovo delle concessioni e questo ritiene che possa produrre in Toscana degli aspetti negativi. Pertanto vorrebbe, se possibile, che fosse modificato questo comma e sebbene abbia apprezzato il tentativo fatto con l'aggiustamento AIA, ritiene che sarebbe preferibile una opzione più drastica che comunque rinvii l'argomento ad una soluzione di tipo nazionale. Rimane anche la preoccupazione per i nuovi impianti per i rifiuti che ovviamente saranno sottoposti a VIA, ma su cui i calcoli danno una tempistica molto problematica nonostante che nella norma ci si sia sforzati per evitare tutti gli aspetti di duplicazione in particolare sui piani che si sovrappongono, come, ad esempio, per i piani di ambito che, precisa, sono espressione applicativa dei piani provinciali. Rimane il problema di trovare gli strumenti che consentono un monitoraggio su alcuni impianti strategici ed in particolare quelli per la gestione dei rifiuti per evitare che ci siano slittamenti di tempi derivanti dall'ordine di procedura delle amministrazioni. Ricorda di aver formulato l'ipotesi di binari preferenziali, che forse non è possibile, comunque rinnova l'invito a ricercare dei meccanismi tali da risolvere i problemi della tempistica almeno per gli impianti di pubblica utilità a valenza strategica.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Precisa che l'art. 40, comma 6, è nato da un vuoto normativo nazionale che in Toscana era già stato segnalato da ANCE per i progetti sui rifiuti sottoposti a rinnovo senza essere stati soggetti a VIA e senza aver apportato modifiche. Pertanto si è lavorato con UPI, dato che queste competenze ricadono sulle province, e si era trovata una formulazione che avrebbe trovato l'accordo di UPI. Però, a fronte delle difficoltà che emergono, decide di stralciare l'art. 40, comma 6, e di far preparare agli uffici una richiesta di parere al Ministero anche se presume che non vi sarà risposta. Precisa che personalmente non darà mai mandato agli uffici di colmare, in via interpretativa, una norma del legislatore nazionale. Comunque prevede che vi saranno problemi per le province e per le imprese che a queste si rivolgono. Quindi dichiara di non poter fare altro oltre alla buona volontà che le è stata riconosciuta e allo spirito di servizio che ha seguito e ricorda che la controparte cui ci si dovrà rivolgere è il Ministero dell'ambiente.

FAUSTO FERRUZZA – LEGAMBIENTE

Concorda su tutti i presupposti che hanno portato alla formulazione dell'art. 40, comma 6, e ritiene che ci dovrebbe essere citato il riferimento alle modifiche. Inoltre chiede se si può applicare anche in caso di modifiche il disposto del comma 2 lettera c) o si va in automatico a fare la procedura.

FABIO ZITA – DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Risponde che se la modifica ha le caratteristiche previste alla lettera n) dell'allegato B3 viene sottoposta a procedura di verifica.

GABRIELE BACCETTI – CONFINDUSTRIA

Rileva delle differenze a livello tecnico nelle proprie valutazioni dell'impatto della norma rispetto a quella operata a livello regionale. Pertanto chiede, se possibile, un incontro a livello tecnico per capire quali tipologie di impianti vi ricadono. Inoltre chiede se la Regione ha valutato la possibilità di prevedere una esclusione ampia visto che esercita una funzione legislativa sebbene al limite della propria competenza e se ha previsto la possibilità di mantenere solo la norma che riguarda il procedimento.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Ribadisce che la norma in questione è nata per risolvere i problemi, ma di fronte alle difficoltà che emergono è disponibile a stralciarle completamente con l'avvertenza, che vuole verbalizzata, che poi non siano presentate richieste di interpretazione perché queste dovranno essere indirizzate al Ministero competente anche se dubita che si avranno risposte per cui rimarranno i problemi interpretativi.

ANDREA SBANDATI – CISPEL

Visto che con i nuovi ATO vi saranno nuove concessioni in tutta la Toscana per i rifiuti chiede se tutti gli impianti saranno oggetto della norma in questione.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Risponde che se la concessione si riferisce ad un impianto vecchio o nuovo che comunque ricade nell'AIA non va sotto l'effetto di questa disposizione. Ciò perché l'AIA ha lo stesso effetto di mitigazione di una VIA postuma fatta su impianti preesistenti per i quali si è previsto che la stessa anche nel caso in cui non ci siano modifiche, abbia l'effetto di verificare quali siano le possibili mitigazioni compatibilmente e con le ricadute economiche che l'intervento richiede.

ANDREA SBANDATI – CISPEL

Rimane con il dubbio che il dispositivo non sia del tutto coperto dal meccanismo dell'AIA ed esprime preoccupazione, in particolare per la parte idrica per una norma così generale.

FABIO ZITA – DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Precisa che rimangono fuori della norma sicuramente la geotermia, le miniere e le concessioni. Comunque invita a considerare che togliendo il comma 6 si ha il rischio di aprire dei contenziosi con la Comunità Europea che saranno valutati per caso.

ROSSANO ROSSI – CGIL

Pur avendo condiviso la posizione di Confindustria, ma visto l'andamento della discussione esprime la raccomandazione di mantenere il punto 6. Auspica che vi sia un approfondimento sulla questione e comunque sostiene la scelta della Regione.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Su questo punto accoglie l'invito di Confindustria per un ulteriore approfondimento per prendere una decisione. Propone di chiudere la concertazione con una valutazione sostanziale sulla legge con il suo impegno ad approfondire gli aspetti emersi su questo punto e in riferimento alla legge 1 per evitare un ulteriore passaggio al Tavolo poiché le questioni aperte sono poche e ben determinate. Tra le questioni emerse dopo la stesura del testo c'è quella della partecipazione segnalata da meno di una settimana. All'art. 10 comma 2, si dice che nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali questi possono promuovere le forme partecipative di cui alla L.R. 69. Al comma 3, si precisa che quei processi partecipativi possono essere svolti solo anteriormente all'inizio della procedura di VAS e non hanno alcun effetto sospensivo degli atti amministrativi. Questo disposto è riprodotto anche all'art. 49bis per quanto riguarda la VIA. In questo modo si va a modificare la 69 e si fa riferimento al rispetto dei tempi del 152. Segnala, però, che le modifiche inserite agli art. 10 e 49bis non sono ritenute soddisfacenti rispetto alla 69 dell'Assessorato alla partecipazione che invita a trovare una formulazione dirimente, specifica ad hoc per la VAS e per la VIA ad evitare che qualcuno possa chiedere l'applicazione della 69. Quindi la proposta Fragai è quella di limitare la partecipazione per la VAS e la VIA per cui qualora la richiesta degli enti locali sia presentata a procedura già avviata non si interrompe la stessa e pertanto i procedimenti partecipativi si devono chiudere nei tempi della VAS e della VIA e con ciò si avrebbe il rispetto della 152.

GUIDO OLMASTRONI – CGIL

Ricorda di aver condiviso sostanzialmente tutto l'impianto della proposta di legge così come in precedenza aveva condiviso il PIT credendo che si possa perseguire la sostenibilità ambientale non rimandando e non ingessando le procedure. In questo spirito chiede il mantenimento del punto 6 già discusso. Fa presente che nel vecchio articolo 23 era prevista la consultazione e su questo, così come sulla partecipazione, auspica che ci si chiarisca prima che la proposta sia in itinere. Chiede che la partecipazione sia prevista da subito a monte non come comitati, ma come organizzazione sociale. Quindi condivide il lavoro per snellire e svincolare le procedure, ma vuole che vi sia un confronto sul livello di discussione e di consultazione che per come è formulato l'art. 25 rischia di avvenire in una fase successiva anziché preventiva e questo meccanismo ritiene che possa rallentare il percorso.

ANDREA SBANDATI – CISPEL

Ritiene che la partecipazione sia un dispositivo che dovrebbe consentire di discutere una decisione. In alcuni settori, però, la decisione non sta nella procedura di VIA, e si localizza all'interno di una pianificazione e su questa si deve attuare la partecipazione. Quindi ritiene che una volta discussa la pianificazione non sia ammissibile che si duplichi la partecipazione nel dispositivo di VIA che è semplicemente la procedura con cui la norma prevede una realizzazione decisa altrove. Pertanto ritiene che anche in questo caso si debba adottare il principio della non duplicazione.

ASSESSORE ANNA RITA BRAMERINI

Fa presente che nel concreto si può verificare e, anzi è già avvenuto, che vi sia richiesta di partecipazione da parte di comitati anche dopo l'adozione di un piano e al momento della realizzazione, ad esempio, di un impianto. Per questo motivo ritiene che si debba seguire la proposta

avanzata dall'Assessore Fragai ed evitare che vi siano allungamenti dei tempi. Cita l'esempio di quanto è avvenuto con il rigassificatore di Livorno ove è intervenuta una sentenza del TAR a garanzia del diritto dei cittadini alla partecipazione in applicazione della convenzione di Aarhus. Pertanto, dopo aver spiegato i motivi per cui si è intervenuti sulla partecipazione, in sintesi rileva che sono necessari ulteriori approfondimenti su quanto hanno evidenziato ANCI e le Associazioni ambientaliste in materia di pianificazione territoriale e poi sull'art. 40, comma 6, e sulla valutazione di incidenza su cui ha assunto l'impegno affinché la circolare già discussa all'agricoltura, sia condivisa anche dall'Assessorato Betti. Rileva che sulle altre questioni vi è una sostanziale condivisione della proposta di legge e pertanto si impegna a trasmettere il testo finale per portare in sede di Giunta le valutazioni che sono emerse dalla discussione affinché possa assumere le proprie decisioni. Sulla partecipazione affinché vi sia chiarezza legge il testo che propone e che dice: "nell'ambito dei procedimenti di VAS – e per la VIA – di competenza degli enti locali gli stessi possono promuovere le forme partecipative di cui alla L.R. 69. In questi casi l'autorità garante per la partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro 15 giorni. Il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo 3 previsti per le procedure partecipative nel rispetto del principio di non duplicazione di cui al comma 4 dell'art. 6. Non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 69. Il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso dall'autorità garante per la partecipazione alle autorità competenti nei termini utili per la decisione di cui all'art. 27 – per la VAS e 53 per la VIA".

Quindi riassumendo aggiunge che UPI ha trasmesso una nota in cui esprime parere favorevole e interpretando le valutazioni dei soggetti del Tavolo ritiene che in linea di massima ci sia un giudizio sostanzialmente positivo sulla legge pur rimanendo l'approfondimento sul nuovo tema della partecipazione, sulle questioni urbanistiche poste dalle Associazioni ambientaliste sull'art. 6, comma 4, lettere a) e b) sulla proposta di ANCI di inserire all'art. 34, comma 2, una lettera c) con cui si escludono dalla VIA i progetti che fanno riferimento a piccole porzioni territoriali e comunque poco significative, sulla valutazione di incidenza perché si valuti la circolare discussa al Tavolo verde ed, infine, sull'art. 40. Quindi si impegna a presentare alla Giunta un resoconto su questi aspetti e invita a trasmettere pareri almeno sulla questione della partecipazione. Aggiunge che all'art. 46, comma 8, è stato fatto il seguente inserimento su sollecitazione delle province: "eventuali necessità di chiarimenti e integrazioni da parte della autorità competente si risolvono entro il medesimo termine". Questa aggiunta ritiene sia pericolosa e per questo in un primo momento non era stata accolta perché il 152 dice che la fase di screening si chiude entro 90 giorni e non sono previste integrazioni. Quindi ritiene di togliere questa aggiunta.

Alle ore 12.30 l'incontro si è concluso.

DP/